

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1321

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERALDI, ANDREOLLI e DIANA Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1996

—————

Estensione ai dipendenti delle regioni e degli enti locali delle
disposizioni di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 26 e 25
giugno 1985, n. 333

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le leggi 11 febbraio 1980, n. 26 e 25 giugno 1985, n. 33, prevedono la possibilità per il dipendente statale il cui coniuge presti servizio all'estero, di chiedere il collocamento in aspettativa non retribuita.

L'aspettativa non è computata ai fini della progressione di carriera dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza; inoltre l'amministrazione di appartenenza del dipendente può, qualora l'aspettativa si protragga per oltre un anno, utilizzare il posto ai fini di eventuali assunzioni.

Le norme in questione riguardano soltanto i dipendenti (civili e militari) dello Stato, per cui al beneficio non possono accedere gli altri pubblici dipendenti, creandosi in tal modo un'evidente disparità di trattamento per situazioni del tutto eguali (con le ovvie ripercussioni di natura familiare per la «gestione»

del periodo di servizio del dipendente non statale in concomitanza con la permanenza all'estero del coniuge).

Ciò assume una connotazione ancora più marcata da quando la normativa fondamentale in materia di pubblico impiego (dapprima la legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93 ed ora il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) ha disegnato un processo di omogeneizzazione delle posizioni dei pubblici dipendenti, pur se appartenenti ai diversi comparti, elidendo progressivamente svariate norme prevedenti situazioni differenziate (quali devono senz'altro ritenersi quelle in questione).

Appare quindi opportuno intervenire in materia prevedendosi l'applicabilità della normativa statale anche ai dipendenti delle regioni e degli enti locali.

A ciò provvede il presente disegno di legge, composto di un unico articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni delle leggi 11 febbraio 1980, n. 26, e 25 giugno 1985, n. 333, si applicano anche ai dipendenti delle regioni e degli enti locali territoriali.

